

Edizione di giovedì 22 novembre 2018

ACCERTAMENTO

[**La definizione dei pvc non sospende l'attività di accertamento**](#)
di Sandro Cerato

PATRIMONIO E TRUST

[**La dichiarazione di successione e il versamento dell'imposta**](#)
di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[**Ristrutturazioni edilizie: pronto il portale Enea**](#)
di Lucia Recchioni

RISCOSSIONE

[**Seconda rata dell'acconto Ires**](#)
di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

[**Credito d'imposta per la quotazione in Borsa delle PMI**](#)
di EVOLUTION

ACCERTAMENTO

La definizione dei pvc non sospende l'attività di accertamento

di Sandro Cerato

Da più parti giungono segnalazioni in merito alla volontà da parte degli Uffici di notificare, entro il prossimo 31 dicembre, degli **avvisi di accertamento consequenti a processi verbali di constatazione consegnati al contribuente entro il 24 ottobre scorso**, e come tali rientranti nella definizione di cui all'[articolo 1 D.L. 119/2018](#), tuttora in corso di conversione in legge.

L'obiettivo è evidentemente quello di far rientrare le somme contestate nel **"budget" degli Uffici** del periodo d'imposta 2018, tuttavia senza tener conto delle conseguenze che tale comportamento può avere in relazione alla volontà del contribuente di **definire il pvc** applicando le regole di cui all'anzidetto **articolo 1**.

Come noto, tale disposizione prevede la possibilità da parte del contribuente di **definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018**, presentando una dichiarazione integrativa finalizzata alla regolarizzazione delle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

È stabilito che **la definizione**, che necessariamente deve riguardare l'intero contenuto del processo verbale di constatazione (con evidenti limitazioni di convenienza), **si perfeziona** ([articolo 1, comma 7, D.L. 119/2018](#)) **presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019 e versando le imposte dovute** (senza sanzioni ed interessi) entro la stessa data (o almeno la prima rata).

Tuttavia, per la presentazione della dichiarazione integrativa è **necessario attendere un apposito provvedimento direttoriale che dovrà stabilire le modalità di presentazione della stessa**, poiché non è chiaro se si tratterà di una dichiarazione integrativa speciale (modello *ad hoc*) o se si dovranno utilizzare i modelli tradizionali, ovvero se sarà individuata una modalità ancora differente.

Ciò sta a significare che allo stato attuale **un contribuente non sarebbe in grado di procedere alla definizione del processo verbale, stante la mancata approvazione del predetto provvedimento attuativo (prodromico per ottenere il perfezionamento)**.

Ora, poiché l'[articolo 1 D.L. 119/2018](#) non contiene alcuna sospensione dell'attività di accertamento, gli **Uffici possono procedere alla notifica dell'avviso di accertamento** conseguente al processo verbale, con obbligo da parte del contribuente di impugnare nei termini l'atto impositivo (tale accertamento non è infatti definibile ai sensi dell'[articolo 2 D.L.](#)

[119/2018\).](#)

Pertanto, in attesa di conoscere le modalità per la definizione, che come detto deve avvenire entro il prossimo 31 maggio 2019, **il contribuente è costretto a coltivare il contenzioso** con evidente aggravio di costi (inutili vista la volontà di definizione del pvc) e di tempo.

D'altro canto per gli Uffici non vi sarebbe alcuna necessità di accelerare i tempi per la notifica dell'atto di accertamento, in quanto:

- da un lato, l'[articolo 1, comma 9, D.L. 119/2018](#) prevede un allungamento dei termini di accertamento di due anni per i processi verbali definibili con le regole indicate nel comma 1 e riferiti ai periodi d'imposta fino al 2015;
- dall'altro, l'[articolo 1, comma 8, D.L. 119/2018](#) prevede che in caso di **mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione e l'Ufficio procede alla notifica degli atti di accertamento** conseguenti al processo verbale.

In buona sostanza, se il contribuente intenzionato alla definizione del processo verbale che ha ricevuto entro il **24 ottobre 2018** non presenta la dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019, oppure non procede al relativo versamento delle imposte dovute (o almeno della prima rata), l'Agenzia avrà tutto il tempo per procedere alla notifica dell'avviso di accertamento.

Non si ravvisa quindi alcuna necessità di procedere alla notifica già entro il prossimo 31 dicembre, se non quelle di stanziare un "budget" in capo agli Uffici che non troverà alcun riscontro per effetto della successiva definizione da parte del contribuente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

Scopri le sedi in programmazione >

PATRIMONIO E TRUST

La dichiarazione di successione e il versamento dell'imposta

di Sergio Pellegrino

La **dichiarazione di successione** deve essere presentata **entro 12 mesi dalla data di apertura della successione** che, di norma, coincide con la **data del decesso del *de cuius***.

I **soggetti obbligati** alla presentazione della dichiarazione sono:

- gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari, purché non vi abbiano espressamente rinunciato o, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedano la nomina di un curatore dell'eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione;
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell'eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i *trustee*.

Nel caso in cui l'eredità spetti al **coniuge e ai parenti in linea retta** del defunto, **l'attivo ereditario non superi i 100 mila euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari**, la **dichiarazione di successione non deve essere presentata**.

Laddove vi siano più **co-obbligati**, è sufficiente comunque la presentazione di una **sola dichiarazione di successione**.

Con riferimento alle successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006, la **dichiarazione di successione e domanda di voltura catastali** deve essere **presentata esclusivamente per via telematica**.

È stato però previsto un **periodo transitorio**, che terminerà il **31 dicembre 2018**, nel quale è consentita la presentazione della dichiarazione di successione all'ufficio territoriale competente sulla base dell'ultima residenza della persona deceduta attraverso il **Modello 4**.

La **corresponsione delle somme dovute** a titolo di imposta di successione e calcolate in autoliquidazione avviene **con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione** e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale (nella compilazione della dichiarazione

vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell'intestatario del conto corrente).

Nel caso in cui la dichiarazione di successione venga **presentata tramite l'ufficio territoriale competente** dell'Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il **modello F24** o con **addebito in conto corrente**.

L'imposta di successione liquidata dall'ufficio sulla base della dichiarazione presentata può essere **pagata anche a rate** (purché l'importo dovuto sia almeno di 1.000 euro), **versando almeno il 20% dell'importo entro sessanta giorni** dalla notifica dell'avviso di liquidazione e il resto in **otto rate trimestrali** (che diventano dodici, per importi superiori a 20 mila euro), che scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della *tranche* iniziale.

Nel caso in cui il pagamento delle rate non venga effettuato con regolarità, **la decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”**, cioè qualora vi sia l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10 mila euro, ovvero un tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

EVENTO GRATUITO

Convegno di aggiornamento

COS'È IL *TRUST*, A COSA SERVE E COME FUNZIONA

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazioni edilizie: pronto il portale Enea

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri, 21 novembre, è stato presentato il portale per la **trasmissione all'ENEA** delle informazioni necessarie ad ottenere le **detrazioni fiscali del 50% (bonus ristrutturazione)** relative agli **interventi edilizi e tecnologici** che comportano **risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia**, realizzati a partire dall'anno **2018**.

Al fine di meglio comprendere la disciplina in esame si ritiene opportuno fare un passo indietro e richiamare brevemente le disposizioni che sono state introdotte con la **Legge di Bilancio 2018**.

Con la richiamata disposizione ([articolo 1, comma 3, L. 205/2017](#)), infatti, è stato previsto che, **al pari di quanto già stabilito per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici**, anche le informazioni relative agli interventi di **ristrutturazione edilizia** per i quali è possibile beneficiare delle **detrazioni fiscali del 50%** devono essere oggetto di **trasmissione telematica all'Enea** (“*Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali*”)

Purtuttavia, con una successiva **nota** dell'ENEA sono state raggiunte le seguenti conclusioni: “*Tenuto conto che l'obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l'ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, articolo 16-bis, lettera h*”.

Ricordiamo, a tal proposito, che possono accedere al c.d. **“bonus ristrutturazione”** i seguenti interventi richiamati dall'[articolo 16-bis Tuir](#):

- gli interventi di **manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia** effettuati sulle **parti comuni** degli edifici residenziali;
- gli interventi di **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione** edilizia effettuati su **singole unità immobiliari**;
- interventi necessari alla **ricostruzione** o al **ripristino** dell'immobile danneggiato a

seguito di **eventi calamitosi**, a condizione che sia stato dichiarato lo **stato di emergenza**;

- i lavori finalizzati all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi a oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la **mobilità interna ed esterna all'abitazione** per le persone con **disabilità gravi**, ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, L. 104/1992](#);
- gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a **prevenire il rischio del compimento di atti illeciti** da parte di terzi;
- gli interventi finalizzati alla **cablatura degli edifici** e al **contenimento dell'inquinamento acustico**;
- gli interventi effettuati per il conseguimento di **risparmi energetici**, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; giova ricordare che questi interventi possono beneficiare dell'agevolazione **anche in mancanza di opere edilizie propriamente dette**, purché sia acquisita idonea documentazione attestante il conseguimento di **risparmi energetici**;
- gli interventi per l'adozione di **misure antisismiche**, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- gli interventi di **bonifica dall'amianto** e di esecuzione di opere volte a **evitare gli infortuni domestici**.

Tra gli interventi che beneficiano del **bonus ristrutturazione** appena esposti, è prevista la **trasmissione dei dati all'Enea** di quelli che si concretizzano in un **risparmio energetico**, ovvero i seguenti:

- **interventi riguardanti serramenti comprensivi di infissi**(riduzione della trasmittanza dei **serramenti comprensivi di infissi** delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi);
- **interventi riguardanti coibentazioni delle strutture opache** (riduzione della trasmittanza delle **strutture opache verticali**ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione della trasmittanza delle **strutture opache orizzontali** e inclinate che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei **pavimenti** delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno, i vani freddi e il terreno);
- **installazione o sostituzione di impianti tecnologici** (installazione di **collettori solari** per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con **caldaie a condensazione** per riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; sostituzione di generatori di calore con **generatori di calore ad aria a condensazione** ed eventuale adeguamento dell'impianto; **pompe di calore** per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; **sistemi ibridi** ed eventuale adeguamento dell'impianto; **microcogeneratori**; **scaldacqua a pompa di calore**; **generatori di calore a biomassa**; **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di **sistemi**

- di termoregolazione e *building automation*; impianti fotovoltaici);
- **acquisto di elettrodomestici**, se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 con **classe energetica minima prevista A⁺** (ad eccezione dei fornì la cui classe minima è A) quali: **forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.**

Solo a fronte degli appena richiamati interventi, pertanto, l'invio deve avvenire entro il **termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori** o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01.01.2018 e il 21.11.2018 il termine dei 90 giorni **decorre dal 21.11.2018**.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Seconda rata dell'acconto Ires

di Federica Furlani

Entro il prossimo **30 novembre**, i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono provvedere al versamento della seconda rata dell'acconto Ires.

Come noto, in base a quanto stabilito dall'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#), le società/enti di cui all'[articolo 73 Tuir](#) devono considerare due parametri per stabilire i termini di versamento degli acconti:

- la **data di chiusura dell'esercizio**;
- la **data di approvazione del bilancio o rendiconto**.

Pertanto:

- la **prima rata di acconto** va versata entro il **giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio** (salvo che il bilancio non venga approvato **oltre i termini ordinari**: in tal caso va effettuato entro il **giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione**);
- la **seconda rata di acconto** va versata entro l'ultimo giorno dell'**undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta** (e quindi novembre nel caso esercizio coincidente con l'anno solare).

Vi sono in linea generale due modalità con le quali è possibile determinare l'acconto Ires, che poi valgono anche per le altre imposte da liquidare in dichiarazione:

- il **metodo storico**;
- il **metodo previsionale**.

Con il primo metodo, la misura dell'acconto è parametrata sulla base dell'**imposta a saldo relativa all'anno precedente**.

I soggetti Ires che nel periodo di imposta 2017 risultano a debito per un importo superiore a 20,66 euro, ovvero il **rgo RN17** del modello Redditi SC 2018 o il **rgo RN 28** del modello Redditi ENC 2018 presenta un **importo superiore a 20 euro**, determinano l'acconto con il metodo storico nella misura del **100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente (rgo RN17/RN28)**.

L'acconto così determinato va versato:

- **in un'unica soluzione entro il prossimo 30 novembre** se l'importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a 257,52 euro;
- in due rate se l'importo indicato a rigo RN17/RN28 è superiore a €257,52 euro, di cui:
 - la prima, nella misura del 40%, doveva essere già stata versata entro il 2 luglio scorso ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari);
 - **la seconda, nella misura del 60% entro il prossimo 30 novembre.**

Le istruzioni del modello Redditi SC precisano che ai fini della determinazione dell'acconto Ires il contribuente **non può tener conto**, nella misura del 70%, delle **ritenute su interessi, premi e altri frutti dei titoli** di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 239/1996](#), scomputate per il periodo d'imposta precedente ([articolo 13, comma 1, D.Lgs. 239/1996](#)).

Inoltre nella **determinazione degli acconti 2018** la base di commisurazione (reddito 2017) va assunta senza considerare:

- la **deduzione forfetaria** prevista sul reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante ([articolo 34 L. 183/2011](#));
- le **disposizioni agevolative** legate al noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto ([articolo 49-bis D.Lgs. 171/2005](#));
- il quinto dedotto delle eventuali **liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi/concorsuali**.

Come noto, tali liberalità, qualificate come **sopravvenienze attive**, non concorrono alla determinazione del reddito attraverso il meccanismo della loro deduzione in cinque rate annuali;

- l'**iper ammortamento, il super ammortamento** delle **immobilizzazioni immateriali**, il **super ammortamento** oggetto di proroga per il periodo 1.1.2017-31.12.2017/30.06.2018.

Il ricalcolo non riguarda invece il **super ammortamento** previsto dalla **L. 208/2015** (Finanziaria 2016), che riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**.

L'alternativa al metodo storico di determinazione dell'aconto è l'applicazione del **metodo previsionale**: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l'aconto sulla base dell'imposta che presume di dover versare per l'anno successivo.

Qualora cioè il contribuente ritenga di realizzare un minor reddito nel 2018 e quindi di dover versare una minore imposta, può rideterminare l'aconto utilizzando l'aliquota in vigore per l'anno in corso.

Se a posteriori l'acconto totale versato dovesse risultare inferiore al 100% dell'importo indicato al rigo "*Ires dovuta o differenza a favore del contribuente*" del quadro RN del modello Redditi SC 2019, il contribuente verrà sanzionato per **insufficiente versamento**, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento della seconda rata di acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il **codice tributo 2002** – "*Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione*".

Se la **società di comodo** ha applicato per il 2017 la **maggiorazione del 10,50% Ires**, è necessario versare l'acconto 2018 anche di tale maggiorazione, sempre nella misura del 100%, applicando il **metodo storico** (parametrato a quanto risulta nel rigo "Imposta" della Sezione del quadro RQ del modello Unico SC dedicata alla Maggiorazione Ires, purchè superiore a 21 euro) o quello **previsionale**.

In tal caso il **codice tributo** da utilizzare è **2019** – "*Maggiorazione Ires – acconto seconda rata o in unica soluzione*".

Special Event
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per la quotazione in Borsa delle PMI

di **EVOLUTION**



Il Legislatore ha introdotto un nuovo credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la modalità attraverso la quale è possibile usufruire del credito d'imposta riservato alle PMI nel triennio 2018-2020

La presente agevazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, **decorre dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020**, secondo le **modalità attuative** recate dal D.M. 23.04.2018, il quale individua:

- i soggetti beneficiari;
- le attività e i costi ammissibili;
- la procedura di concessione del credito;
- le modalità di fruizione del credito d'imposta;
- le cause di revoca del credito e le procedure di recupero degli importi fruitti indebitamente in compensazione.

I soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta in particolare sono le **piccole medie imprese che:**

- **presentano la domanda di ammissione alla quotazione** in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico europeo **successivamente al 1° gennaio 2018**;
- **ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata** dal gestore del mercato **entro il 31 dicembre 2020**.

Inoltre, le PMI devono:

- essere costituite e iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza atta all'ottenimento del credito;
- operare nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento UE 651/2014 (compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli);
- non rientrare tra le imprese che non hanno rimborsato o depositato gli aiuti non spettanti secondo la Commissione europea o il Ministero dello Sviluppo Economico;
- non risultare in difficoltà ai sensi del citato regolamento.

Il beneficio consiste in **un credito d'imposta alle piccole e medie imprese**, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE (sopra riportata), che a decorrere dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della presente norma, **iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione** di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano **ammesse alla quotazione**. Esso è riconosciuto fino **ad un importo massimo di 500.000 euro** ed ammonta al **50 per cento dei costi di consulenza sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020**.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel **limite** complessivo di **20 milioni di euro** per il **2019** e **30 milioni di euro** per il **2020** e il **2021**, a **decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata **ottenuta la quotazione**.

Per poterne usufruire è necessario che le società trasmettano tramite PEC all'indirizzo **dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it**, un'istanza redatta secondo lo schema riportato nell'allegato A al D.M. 23.04.2018. In particolare, la domanda deve essere presentata necessariamente nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo e deve contenere:

- gli elementi identificativi della PMI, tra cui il codice fiscale;
- l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione rilasciata dal collegio sindacale/revisore/professionista;
- la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'[articolo 85 del D.Lgs. 159/2011](#).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, entro i trenta giorni successivi dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, determina la percentuale massima del credito d'imposta, comunicando anche agli istanti il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Developed by valcarenghi / firepack